



CAPITANERIA DI PORTO DI REGGIO CALABRIA

Tel. 0965/656111 – fax. 0965/656333 – e-mail: cpreggio@mit.gov.it – dm.reggio@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo di Reggio Calabria:

VISTA La nota 435-24 PROT.134/25 del 05.03.2025 con la quale la società SUB SERVICE SRL segnalava la presenza di n. 2 presunti ordigni bellici (presunte bombe d'aereo, lunghezza 90 cm, diametro 30 cm circa, adagiate su fondale sabbioso) e più precisamente nelle seguenti posizioni, tutte situate nelle acque antistanti il litorale di Villa San Giovanni località Acciarello:

1. posizione WGS84 38°12.776'N – 015° 37.729'E (38°12'46.56"N – 015°37'43.74"E);
2. posizione WGS84 38°12.922'N – 015° 37.623'E (38°12' 55.32"N – 015°37'.37.38"E)

VISTA la "Richiesta emanazione avviso urgente ai naviganti" prot. N. 04.03.13/10195/S.O. in data 05.03.2025 di questa Capitaneria di por

VISTA la richiesta di intervento per bonifica di presunto ordigno bellico prot. N.04.02.18/10193/S.O. in data 05.03.2025 di questa Capitaneria di porto e diretta alla Prefettura di Reggio Calabria;

CONSIDERATA la necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela della pubblica incolumità e garantire la sicurezza della navigazione;

VISTI gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento d'Esecuzione;

RENDE NOTO

- CHE NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE LA LOCALITÀ ACCIARELLO DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI, A CIRCA 250 METRI DALLA COSTA, E PIÙ PRECISAMENTE NELLE SEGUENTI POSIZIONI:

1. WGS84 38°12.922'N – 015° 37.623'E (38°12'28"N – 015°37'52"E);
2. WGS84 38°12.776'N – 015° 37.729'E (38°12'55"N – 015°37'37"E);

COME DA ALLEGATO STRALCIO PLANIMETRICO DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, È STATA SEGNALATA LA PRESENZA DI N. 2 (DUE) PRESUNTI ORDIGNI DI NATURA BELLICA; CHE NELLE MORE DI ULTERIORI ACCERTAMENTI E DELLA SUCCESSIVA BONIFICA, LO SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO É DA RITENERSI PERICOLOSO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ;

ORDINA

Art. 1 Con effetto immediato, nello specchio acqueo in premessa meglio indicato, avente centro nel punto di coordinate Lat.38°12.852' N – Long. 015° 37.674' E e raggio di 250 mt, è vietata qualunque attività. In particolare è vietata la balneazione, la navigazione e la sosta di unità navali, nonché la pesca e ogni attività subacquea e diportistica in genere.

Le unità navali e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione, devono procedere prestando particolare attenzione e con l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 2 Non sono soggette al divieto di cui all'art. 1, le unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, nonché le unità militari in genere in ragione del loro ufficio.

Art. 3 Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ovvero illecito amministrativo, i contravventori alla presente Ordinanza, oltre che rendersi responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno nelle sanzioni previste: a) dall'art. 53 del decreto legislativo n. 171 del 18.07.05, se alla condotta di unità da diporto; b) dagli artt. 1164, 1231 del Codice della navigazione negli altri casi.

Art. 4 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata mediante l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web [www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria.](http://www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria), con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 giugno 2009, n° 69.

Reggio Calabria,

(D'ordine)
IL COMANDANTE IN II
C.V.(CP) Antonio LO GIUDICE
(documento sottoscritto con firma digitale)

